ALTA AUTORITA'

DECISIONI

DECISIONE N° 32-56

del 21 novembre 1956

che modifica la decisione N° 31-53 del 2 maggio 1953, modificata con decisione N° 2-54 del 7 gennaio 1954 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio

L'ALTA AUTORITA',

Visto l'articolo 60, § 2 *a)* e l'articolo 63, § 2 del Trattato,

Vista la decisione N° 31-53 del 2 maggio 1953 sulla pubblicazione dei listini di prezzi e condizioni di vendita delle imprese dell'industria dell'acciaio *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 4 maggio 1953, pag. 111)*, nonchè la decisione N° 2-54 del 7 gennaio 1954 che modifica la decisione N° 31-53 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 13 gennaio 1954, pag. 218)*;

Considerando che le transazioni concernenti i prodotti di seconda scelta e i prodotti declassati non sono, di massima, tra loro comparabili e che pertanto una pubblicazione dei ribassi per i prodotti declassati o di seconda scelta nei listini di prezzi non può contribuire al conseguimento delle finalità enunciate all'articolo 60, § 1 del Trattato;

Previa consultazione del Comitato Consultivo.

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 2, lettera *f* della decisione N° 31-53, modificata dalla decisione N° 2-54, è sostituito dalla disposizione seguente:

f) Quando ne viene fatta applicazione, i ribassi e le maggiorazioni non contemplate dal penultimo comma dell'articolo 1 *bis* di cui sopra, e precisamente:

— ribassi di quantità, siano essi accordati mediante specificazione, sull'insieme di un'ordinazione, sui quantitativi acquistati presso il venditore durante un certo periodo ovvero in base al consumo globale dell'acquirente,

— ribassi di fedeltà,

— ribassi, ristorni e qualsiasi forma di rimunerazione al commercio o alle organizzazioni di vendita.

Non è necessario pubblicare i ribassi per i prodotti declassati o di seconda scelta.

Articolo 2

La presente decisione entrerà in vigore all'interno della Comunità il 30 novembre 1956.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 21 novembre 1956.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

René MAYER

DECISIONE N° 33-56
del 21 novembre 1956
relativa alle dichiarazioni da fornire da parte delle imprese dell'industria siderurgica concernenti i loro prodotti declassati e prodotti di seconda scelta

L'ALTA AUTORITA',

Visto l'articolo 47 del Trattato,

Considerando che è usuale e giustificato, nelle imprese siderurgiche, accordare per i prodotti declassati e i prodotti di seconda scelta un ribasso sul prezzo pubblicato nei listini per i prodotti di prima scelta;

Considerando peraltro che è possibile alle imprese vendere dei prodotti di prima scelta come prodotti declassati o prodotti di seconda scelta, o contravvenire in qualsiasi altro modo nella vendita di questi prodotti alle disposizioni dell'articolo 60, § 1, relative alle pratiche vietate;

Considerando che le transazioni concernenti prodotti declassati o di seconda scelta non sono normalmente comparabili tra loro e che pertanto una pubblicità dei ribassi accordati per queste transazioni non può contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 60, § 1 del Trattato;

Considerando, tuttavia, che l'Alta Autorità dev'essere costantemente informata sui tonnellaggi e sulle condizioni di vendita dei prodotti declassati o di seconda scelta, onde disporre in tal modo degli elementi necessari di giudizio su tali transazioni;

DECIDE:

Articolo 1

(1) Le imprese siderurgiche sono tenute a dichiarare all'Alta Autorità i prodotti declassati e i prodotti di seconda scelta forniti nel corso di ogni mese di calendario.

(2) La dichiarazione obbligatoria si estende a tutti i prodotti di ferro, di acciaio e di acciai speciali, ma, per quanto concerne gli acciai speciali di cui all'Allegato III del Trattato, unicamente alle seguenti qualità:

1) acciai mangano-siliciosi per molle di veicoli,

2) acciai automatici allo zolfo, al piombo e al piombo-zolfo,

3) lamierini magnetici senza considerazione della loro perdita in watt,

4) acciai da costruzione non legati contenenti 0,6 % e più di carbonio.